



CH-3003 Berna, COMCO

Raccomandata

Associazione dei Comuni Ticinesi
Avv. Felice Dafond, Presidente
Via delle Aie 17
6900 Lugano

Nostro riferimento: 635-00071/ dup, res, boi, sia
Berna, 27.02.2024

635-00071: Direttiva raccolta plastiche PP e PE del Dipartimento del territorio del Canton Ticino

Egregio Presidente,

secondo le informazioni a disposizione della Segreteria della Commissione della concorrenza (di seguito: la Segreteria) nel mese di maggio del 2023 il Dipartimento del territorio del Cantone Ticino (di seguito: DT) ha emanato una nuova direttiva sulla raccolta delle plastiche polipropilene (PP) e polietilene (PE) (di seguito: la Direttiva).¹ Tale direttiva è stata emessa sulla base del nuovo art. 6 cpv. 1, 8 lemma Regolamento di applicazione dell'ordinanza sui rifiuti² (entrato in vigore il 1° giugno 2023) che introduce l'obbligo per i Comuni di organizzare la raccolta separata delle plastiche PP e PE.

La Direttiva si rivolge ai Comuni fornendo indicazioni tecniche e formali sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti plastici PP e PE. Lo scopo principale della Direttiva è di garantire che le plastiche PP e PE siano raccolte separatamente e che vengano consegnate a delle imprese di smaltimento, che per una maggiore sostenibilità, devono essere operative a livello locale.³

-
- ¹ Direttiva raccolte plastiche PP e PE, <https://www4.ti.ch/fileadmin/DT/temi/gestione_rifiuti/documenti/Direttiva_raccolta_plastiche_PP_e_PE.pdf> (22.02.2024).
 - ² Regolamento del 30.6.2021 di applicazione dell'ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti (ROPSR; RLTi 831.110).
 - ³ Direttiva, pag. 5.

Secondo la Direttiva, “[u]na gestione a livello cantonale delle plastiche raccolte è da preferire a soluzioni discoste, fuori Cantone”.⁴ Nella Direttiva si precisa, inoltre, che “[v]a [...] prediletta una filiera completa locale (presso impianti ticinesi), evitando trasporti e trattamenti di plastiche in PP e PE fuori Cantone, che spesso portano allo smaltimento (termovalorizzazione) della parte non riciclabile anche al di fuori dei confini nazionali”.⁵

La Direttiva indica che la scelta dell'impresa di smaltimento autorizzata, oltre al rispetto della normativa vigente in materia di commesse pubbliche, deve tenere conto dei seguenti parametri ambientali: coefficiente ambientale CO₂, coefficiente di valorizzazione e veicoli flotta per il servizio.⁶ In particolare, la Direttiva stabilisce che il coefficiente ambientale CO₂ può essere valutato nel modo seguente: “Distanza <30 km dal centro di raccolta all'impianto di valorizzazione: **preferibile**”, “Distanza <150 km dal centro di raccolta all'impianto di valorizzazione: **da evitare**”.⁷

Sulla base degli elementi raccolti dalla Segreteria, al momento, nel Cantone Ticino vi sarebbe un'unica impresa di smaltimento che dispone di un impianto di separazione e riciclaggio, il quale sarebbe già a beneficio di una licenza edilizia (attività e impianti) per il riciclaggio e lo smaltimento delle plastiche PP e PE, ovvero la Fratelli Puricelli SA (di seguito: Fratelli Puricelli).⁸

La Legge sul mercato interno⁹ garantisce a ogni persona con domicilio o sede in Svizzera l'accesso libero e non discriminato al mercato al fine di esercitare su tutto il territorio della Confederazione un'attività lucrativa (art. 1 cpv. 1 LMI). La Commissione della concorrenza sorveglia il rispetto della LMI da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, come pure da parte degli altri enti preposti a compiti pubblici (art. 8 cpv. 1 LMI). Essa può svolgere indagini e sottoporre raccomandazioni alle autorità interessate (art. 8 cpv. 3 LMI), interporre ricorso contro delle decisioni che limitano in modo inammissibile l'accesso al mercato (art. 9 cpv. 2^{bis} LMI), presentare delle perizie alle autorità amministrative o giudiziarie (art. 10 cpv. 1 LMI) o essere sentita nei procedimenti davanti al Tribunale federale (art. 10 cpv. 2 LMI).

Nell'ambito degli appalti pubblici, l'art. 5 cpv. 1 LMI prevede che le prescrizioni di diritto cantonale o intercantonale e le decisioni fondate sulle stesse non devono discriminare in modo contrario all'art. 3 LMI coloro che hanno domicilio o la propria sede in Svizzera. Giusta l'art. 3 LMI le restrizioni del libero accesso al mercato sono ammissibili soltanto se applicate nella stessa misura agli offerenti locali, indispensabili per preservare interessi pubblici preponderanti e conformi al principio di proporzionalità. Inoltre, l'art. 5 cpv. 2 LMI prevede che i progetti relativi ad acquisti pubblici di considerevole importanza siano pubblicati su un organo ufficiale.

La Segreteria ritiene che le indicazioni contenute nella Direttiva possano indurre i Comuni a prendere decisioni discriminatorie ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LMI, favorendo la o le imprese di smaltimento delle plastiche PP e PE con sede nel Cantone Ticino, come la Fratelli Puricelli, e

⁴ Direttiva, pag. 3.

⁵ Ibid.

⁶ Direttiva, pag. 6 seg.

⁷ Direttiva, pag. 7.

⁸ Cfr. le indicazioni fornite dalla Fratelli Puricelli sul suo sito web: “Il Centro di Recupero di Riva San Vitale [...] è l'unico impianto in Ticino in grado di selezionare e recuperare 9 diversi tipi di plastiche”, “Impianto di granulazione e lavaggio, unico in Ticino”, “Siamo l'unica azienda in tutto il Canton Ticino a disporre di questi impianti” (<www.puricelli.ch> > Impianto Separazione e Riciclaggio / Impianto Granulazione e Lavaggio Plastica [19.02.2024]). V. pure: <<https://www.rsi.ch/play/tv/il-quotidiano/video/04-10-2023-riciclaggio-della-plastica-a-km-zero?urn=urn:rsi:video:1897905>> (22.2.2024).

⁹ Legge federale del 6.10.1995 sul mercato interno (LMI; RS 943.02).

impedendo o limitando il libero accesso al mercato alle imprese con sede in altri Cantoni della Svizzera.

Sulla base delle considerazioni esposte sopra, raccomandiamo ai Comuni di tenere conto dei diritti garantiti dalla Legge sul mercato interno, in particolare in relazione al trattamento non discriminatorio di offerenti extracantonali nell'ambito di commesse pubbliche per la scelta di imprese di smaltimento delle plastiche PP e PE, sia per quanto riguarda la preparazione dei bandi pubblici sia nel quadro della procedura di aggiudicazione. A tale scopo, La preghiamo di informare i Comuni soci dell'Associazione dei Comuni Ticinesi in merito alle riserve in materia di diritto del mercato interno espresse nel presente scritto e di trasmetterci entro **mercoledì, 27 marzo 2024**, prova dell'avvenuta comunicazione.

Affinché le autorità in materia di concorrenza possano assolvere il loro dovere di sorveglianza, ricordiamo inoltre che le autorità amministrative, comprese quelle comunali, sono tenute a trasmettere spontaneamente una copia completa delle decisioni pronunciate in applicazione della Legge sul mercato interno (art. 10a cpv. 2 LMI).

Per qualsiasi complemento di informazione, il signor Alessandro Sia (alessandro.sia@comco.admin.ch; tel.: 058 465 37 88) rimane a Sua disposizione.

RingraziandoLa per la Sua collaborazione, cogliamo l'occasione per porgerLe i nostri più distinti saluti.

Commissione della concorrenza Segreteria



Stefan Renfer, avvocato
Responsabile Mercato interno



Alessandro Sia, avvocato
Referente

In copia a:

- Dipartimento del territorio della Repubblica e Cantone Ticino, Claudio Zali, Direttore, Piazza Governo 7, 6501 Bellinzona
- Ufficio giuridico del Dipartimento del territorio, Avv. Davide Socchi, Via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona